

(N. 2169)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2574)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 8 OTTOBRE 1957

Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707,
concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento
delle Casse rurali ed artigiane

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima, viene prorogato di due anni.